

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 22 luglio 1991

che istituisce la seconda fase del programma TEDIS (Trade Electronic Data Interchange Systems)

(91/385/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che la Comunità ha segnatamente il compito di promuovere, mediante la creazione di un mercato comune e il ravvicinamento progressivo delle politiche economiche degli Stati membri, lo sviluppo armonioso delle attività economiche in tutta la Comunità e rapporti più stretti tra gli Stati che essa riunisce;

considerando che il libro bianco della Commissione sul completamento del mercato interno sottolinea l'attuale importanza dello sviluppo di nuovi servizi transfrontalieri e il contributo delle reti di telecomunicazione basate su norme comuni alla realizzazione di un mercato libero da ostacoli a livello comunitario;

considerando che la trasmissione elettronica dei dati (EDI) può fornire un contributo crescente al rafforzamento della competitività delle aziende europee sia nel settore della produzione che in quello dei servizi;

considerando che attualmente si assiste ad un rapido sviluppo di iniziative sia pubbliche che private tendenti a introdurre nell'ambito delle aziende, dei gruppi di aziende o di settore, su scala nazionale ed internazionale, sistemi di scambio elettronico di dati non compatibili;

considerando che, in materia di scambio elettronico dei dati, la varietà e la frammentazione delle procedure seguite a livello nazionale o più in generale a livello di azienda, di gruppo di aziende o di settore di attività, rischiano di portare alla creazione di sistemi non compatibili e non comunicanti e d'impedire ai fornitori di appa-

recchiature e di servizi, ed anche agli utilizzatori, di beneficiare pienamente dei vantaggi forniti dallo sviluppo dello scambio elettronico dei dati;

considerando che, nello spirito della risoluzione del Consiglio del 22 gennaio 1990 sulle reti transeuropee ⁽⁴⁾ e delle conclusioni dei Consigli europei di Strasburgo e di Dublino, il corretto funzionamento del mercato interno presuppone che le aziende e le amministrazioni che agiscono su tale mercato possano scambiare i dati necessari alle loro attività mediante sistemi compatibili che permettano di sviluppare vere e proprie reti transeuropee per l'interscambio di dati;

considerando che è necessario instaurare in particolare uno stretto coordinamento del programma TEDIS con il programma specifico di ricerca e sviluppo tecnologico nel settore delle tecnologie e delle comunicazioni (1990-1994), con il programma specifico di ricerca e sviluppo tecnologico nel settore dei sistemi telematici di interesse generale (1990-1994) e con il programma specifico nel settore della tecnologia dell'informazione (1990-1994) del terzo programma quadro di ricerca della Comunità;

considerando che i lavori già avviati nel campo della trasmissione elettronica dei dati (EDI) nel corso della prima fase del programma TEDIS (1988-1989) varato con la decisione 87/499/CEE ⁽⁵⁾ consentono di prospettare la creazione di tali reti transeuropee, a condizione di proseguirne la realizzazione e di ampliarle avviando una seconda fase di tale programma;

considerando che occorre prevedere un programma di una durata di tre anni;

considerando che un importo di 25 milioni di ecu è ritenuto necessario per l'attuazione di questo programma pluriennale; che per il periodo 1991-1992, nel quadro delle attuali prospettive finanziarie, l'importo ritenuto necessario è di 10 milioni di ecu;

considerando che gli importi da impegnare per il finanziamento del programma per il periodo successivo all'anno finanziario 1992 dovranno iscriversi nel quadro finanziario comunitario in vigore;

⁽¹⁾ GU n. C 311 del 12. 12. 1990, pag. 6.

⁽²⁾ GU n. C 106 del 22. 4. 1991, pag. 167.

⁽³⁾ GU n. C 102 del 18. 4. 1991, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU n. C 27 del 6. 2. 1990, pag. 8.

⁽⁵⁾ GU n. L 285 dell'8. 10. 1987, pag. 35.

considerando che con la decisione 89/241/CEE⁽¹⁾ il Consiglio ha modificato la decisione iniziale relativa al programma TEDIS allo scopo di consentire ai paesi terzi, e precisamente ai paesi membri dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), di associarsi al programma TEDIS e, conformemente all'articolo 228 del trattato, ha autorizzato la Commissione a negoziare gli accordi con i paesi membri dell'EFTA;

considerando che, con le decisioni 89/689/CEE⁽²⁾, 89/690/CEE⁽³⁾, 89/691/CEE⁽⁴⁾, 89/692/CEE⁽⁵⁾, 89/693/CEE⁽⁶⁾ e 89/694/CEE⁽⁷⁾, il Consiglio ha approvato gli accordi sui sistemi di trasferimento elettronico di dati per uso commerciale conclusi fra la Comunità economica europea e, rispettivamente, l'Austria, la Finlandia, l'Islanda, la Norvegia, la Svezia e la Svizzera;

considerando che il trattato non prevede per l'azione in questione poteri diversi da quelli dell'articolo 235,

DECIDE:

Articolo 1

1. È istituita la seconda fase del programma comunitario TEDIS (Trade Electronic Data Interchange Systems) relativo alla trasmissione elettronica dei dati (EDI) nei campi del commercio, dell'industria e dell'amministrazione, in appresso chiamato « programma ».

Il programma ha una durata di tre anni.

2. L'importo ritenuto necessario dei mezzi finanziari comunitari per la sua attuazione è di 25 milioni di ecu di cui 10 milioni di ecu per il periodo 1991-1992 nel quadro delle prospettive finanziarie 1988-1992.

Per l'ulteriore periodo d'applicazione del programma, l'importo dovrà iscriversi nel quadro finanziario comunitario in vigore.

3. L'autorità di bilancio stabilisce gli stanziamenti disponibili per ogni esercizio tenendo presenti i principi di una sana gestione previsti all'articolo 2 del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

Articolo 2

Il programma mira ad ottimizzare la messa in atto di sistemi di scambio elettronico dei dati nella Comunità, in considerazione dell'importanza socioeconomica di tali

sistemi, e a creare i mezzi necessari per garantire tale ottimizzazione a livello comunitario.

Articolo 3

Allo scopo di raggiungere gli obiettivi definiti all'articolo 2, verranno intraprese e proseguite:

- iniziative di normalizzazione dei messaggi EDI,
- iniziative relative alle esigenze specifiche dell'EDI in materia di telecomunicazioni,
- iniziative relative agli aspetti giuridici dell'EDI,
- iniziative relative alla sicurezza dei messaggi EDI,
- progetti intersettoriali e transeuropei,
- l'analisi dell'impatto dell'EDI sulla gestione delle aziende,
- iniziative di sensibilizzazione.

Un elenco delle iniziative previste è contenuto nell'allegato I. Dette iniziative sono attuate secondo la procedura prevista agli articoli 6 e 7.

Articolo 4

L'attuazione del programma avviene di concerto con le politiche e le iniziative in corso o programmate nella Comunità in materia di telecomunicazioni, segnatamente, ove necessario, riguardo alle iniziative ai sensi della direttiva quadro 90/387/CEE⁽⁸⁾ sulla rete aperta di telecomunicazioni (Open Network Provision — ONP) in materia di mercato dell'informazione (programma IMPACT) di sicurezza dei sistemi d'informazione e di normalizzazione, e in particolare con il programma CADDIA e il progetto CD, in modo da garantire la necessaria sinergia con le specifiche esigenze dello scambio elettronico dei dati.

Articolo 5

I contratti relativi al programma vengono stipulati con imprese, anche piccole e medie, con istituti di ricerca, con le amministrazioni nazionali e con altri organismi aventi sede nella Comunità, nei paesi membri dell'Associazione europea del libero scambio o in un paese terzo con il quale la Comunità abbia concluso un accordo di associazione al programma.

Articolo 6

1. La Commissione è incaricata dell'esecuzione del presente programma. La Commissione è assistita da un comitato a carattere consultivo, composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione.

⁽¹⁾ GU n. L 97 dell'11. 4. 1989, pag. 46.

⁽²⁾ GU n. L 400 del 30. 12. 1989, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 400 del 30. 12. 1989, pag. 6.

⁽⁴⁾ GU n. L 400 del 30. 12. 1989, pag. 11.

⁽⁵⁾ GU n. L 400 del 30. 12. 1989, pag. 16.

⁽⁶⁾ GU n. L 400 del 30. 12. 1989, pag. 21.

⁽⁷⁾ GU n. L 400 del 30. 12. 1989, pag. 26.

⁽⁸⁾ GU n. L 192 del 24. 7. 1990, pag. 1.

3. Il parere è iscritto a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale.

4. La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

Articolo 7

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 6, la procedura seguente si applica per stabilire il programma di lavoro di cui all'allegato I, per la ripartizione delle relative spese di bilancio e per la valutazione dei progetti e delle azioni previste nel predetto allegato e avente un valore totale superiore a 200 000 ecu, nonché per l'importo reputato del contributo comunitario ai medesimi.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

3. La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se tali misure non sono

conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio.

4. In tal caso, la Commissione può differire di tre mesi a decorrere da tale comunicazione, l'applicazione delle misure da essa decise.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al primo comma.

Articolo 8

Al termine del programma TEDIS, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale una relazione finale contenente una valutazione, da parte di esperti indipendenti, del grado di realizzazione di ciascuno degli obiettivi fissati per il programma stesso, secondo i criteri e gli indicatori che figurano nell'allegato II della presente decisione.

Articolo 9

La presente decisione ha effetto dal 1° luglio 1991.

Fatto a Bruxelles, addì 22 luglio 1991.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. DANKERT

*ALLEGATO I***1. Normalizzazione dei messaggi EDI**

- Sostenere le attività di sviluppo della norma internazionale EDIFACT e in particolare i lavori dell'Edifact Board per l'Europa occidentale; coordinare le attività relative all'elaborazione dei messaggi EDIFACT e fornire l'appoggio tecnico necessario.
- Creare i mezzi adeguati per garantire la conformità a EDIFACT, da una parte, dei messaggi EDI e, dall'altra, dei software di conversione.
- Intraprendere, se necessario, l'adeguamento della norma EDIFACT ai nuovi sviluppi dell'EDI, quali l'EDI grafico, l'EDI tecnico, l'EDI interattivo.
- Sostenere le iniziative dette di « migrazione » verso l'uso delle norme internazionali e in particolare verso l'uso di EDIFACT.
- Ricercare la compatibilità fra la norma americana ANSI X12 e la norma internazionale EDIFACT.

2. Esigenze specifiche della EDI in materia di telecomunicazioni

- Presentare proposte per migliorare la rete generale di interconnettività tecnica fra gli utilizzatori europei dell'EDI, assicurando uno stretto collegamento con le esistenti attività CE in questo settore, segnatamente nell'ONP, in particolare :
 - a) introducendo l'uso di protocolli di comunicazione normalizzati adattati all'EDI aperto nei servizi di comunicazione di supporto quali P-edì, X400 (1988) o X500, procedendo, ove necessario, al coordinamento con i programmi ONP per armonizzare, ad esempio, gli standard per l'insieme dei servizi di smistamento dati e linee privatizzate;
 - b) incoraggiando l'esistenza di canali di accesso per collegare i servizi EDI esistenti;
 - c) favorendo la creazione di un sistema di organi di registrazione che permetta di garantire la soluzione dei problemi di identificazione nominativa e di indirizzo degli utilizzatori dell'EDI in un contesto multisettoriale e transeuropeo.
- Introdurre l'uso delle reti numeriche ad integrazione di servizio per l'EDI.
- Favorire il ravvicinamento dei diversi gruppi EDI specializzati nello studio dei problemi di comunicazione.
- Incoraggiare l'attuazione pratica di un'unica fonte per gli scambi EDI.

3. Aspetti giuridici della EDI

- Completare il progetto di accordo tipo europeo per l'EDI.
- Avviare e proseguire l'esame approfondito delle restrizioni e delle esigenze di natura giuridica in settori specifici.
- Intraprendere un'analisi giuridica approfondita dei supporti e mezzi di conservazione e delle firme elettroniche per i messaggi EDI.
- Preparare un documento di discussione sull'adeguamento e l'armonizzazione delle legislazioni europee al fine di integrare nei regimi legali le disposizioni necessarie all'utilizzazione dell'EDI; formulare le proposte di adeguamento e di armonizzazione richieste.
- Accertarsi, dal punto di vista giuridico, che le funzioni assolate dai messaggi EDI siano valide anche a fini di carattere legale e normativo.
- Analizzare l'impatto dei messaggi EDI sulle funzioni tradizionali di negoziabilità.
- Seguire l'evoluzione delle questioni relative alla protezione dei dati a carattere personale e riservato al fine di vigilare sull'eventuale insorgere di esigenze specifiche risultanti dallo sviluppo dell'EDI.
- Provvedere, sul piano giuridico dell'EDI, al coordinamento fra gli Stati membri e partecipare al coordinamento internazionale.

4. Sicurezza dei messaggi EDI

- Creare un gruppo informale di esperti in questo settore particolare.
- Organizzare annualmente gruppi di lavoro che affronteranno vari argomenti in relazione con la sicurezza dei messaggi EDI.
- Sensibilizzare alla sicurezza dei messaggi EDI gli utilizzatori EDI e gli altri gruppi interessati.
- Agevolare lo sviluppo delle procedure, dei metodi, dei servizi e delle norme connesse alla sicurezza EDI.

- Esaminare l'ambiente in cui opera l'utilizzatore, individuarne le costrizioni, quantificarne i rischi e cercare, se possibile, un modello adeguato per garantire la sicurezza EDI.
- Analizzare le esigenze di sicurezza relative alle nuove forme dell'EDI e l'impatto delle nuove tecnologie.
- Valutare i servizi e i prodotti disponibili per garantire la sicurezza dei messaggi EDI e, se necessario, esaminare la questione della certificazione.
- Esaminare, dal punto di vista della sicurezza EDI, gli ambienti aperti multiservizi.

5. Progetti settoriali e intersettoriali EDI

- Redigere e tenere aggiornato un inventario permanente dei progetti EDI esistenti o potenziali in Europa.
- Provvedere al coordinamento dei progetti settoriali per andare incontro alle esigenze dell'industria e degli utilizzatori.
- Appoggiare lo sviluppo di un forum intersettoriale di utilizzatori EDI.
- Incoraggiare il lancio dei progetti intersettoriali per andare incontro alle esigenze dell'industria e degli utilizzatori.
- Favorire la partecipazione delle amministrazioni nazionali e delle istituzioni comunitarie ai progetti intersettoriali.
- Sostenere la promozione dei sistemi EDI per assicurare una più ampia utilizzazione dell'EDI in Europa.
- Identificare le iniziative a lungo termine che possono stimolare la diffusione e interfacciare progressivamente i sistemi EDI nel bacino del Mediterraneo e dell'Europa centrale ed orientale.

6. Impatto della EDI sulla gestione delle aziende/ripercussioni economiche e sociali della EDI

- Individuare ed analizzare i cambiamenti nei metodi di gestione e di organizzazione provocati dall'introduzione dell'EDI; sarà particolarmente preso in considerazione il caso delle PMI.
- Esaminare le ripercussioni economiche e sociali dell'EDI.
- Valutare il rapporto costi-benefici dell'introduzione della EDI nei settori privati o pubblici.
- Elaborare un modello di introduzione generalizzata dell'EDI nelle amministrazioni e nelle imprese private e pubbliche.
- Studiare l'opportunità di istituire un meccanismo di coordinamento a livello europeo in materia di relazioni «interimpresa» basate sull'EDI.

7. Sensibilizzazione

- Effettuare indagini periodiche sullo sviluppo dell'EDI in Europa e sui prodotti e servizi EDI disponibili.
 - Avviare studi dettagliati concernenti, più in particolare, taluni paesi o settori industriali.
 - Far pubblicare studi, analisi e altri risultati delle iniziative intraprese nell'ambito del programma.
 - Sostenere l'istituzione di centri nazionali e/o regionali di sensibilizzazione. Garantire il coordinamento, la fornitura di un appoggio materiale e la partecipazione alle loro attività di sensibilizzazione.
 - Incoraggiare in particolare le iniziative volte a sensibilizzare all'EDI le piccole e medie imprese (PMI).
-

*ALLEGATO II***Orientamenti per la valutazione del grado di realizzazione degli obiettivi de programma TEDIS**

Per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2, saranno avviati diversi progetti e iniziative citati all'articolo 3. Occorrerà pertanto valutarne il grado di realizzazione.

1. Per quanto concerne le iniziative di normalizzazione, si tratterà di valutare l'incidenza del programma TEDIS
 - a) in relazione allo sviluppo e all'applicazione della norma EDIFACT in Europa occidentale ;
 - b) in relazione alla disponibilità e all'uso del software di conversione nonché alla loro conformità alla norma internazionale EDIFACT.
 2. Per le iniziative relative all'interconnettività dei servizi EDI si valuterà l'efficacia del programma TEDIS per quanto riguarda l'interoperabilità delle reti e la disponibilità dei servizi EDI paneuropei.
 3. Per le iniziative riguardanti gli aspetti giuridici, verrà esaminato in quale misura esse abbiano contribuito ad assicurare la validità giuridica, in ogni Stato membro, degli scambi di dati EDI e a favorire la realizzazione del « commercio senza supporto cartaceo ».
 4. Per le iniziative relative alla sicurezza dei messaggi si tratterà di giudicare l'apporto del programma TEDIS alla protezione del messaggio EDI stesso e alla sicurezza dei messaggi EDI in un ambiente « interimpresa ».
 5. Per i progetti intersettoriali e transeuropei, si dovranno valutare gli aspetti in cui gli stanziamenti per i progetti pilota intersettoriali avranno contribuito all'integrazione settoriale e geografica dei progetti EDI.
 6. Per le iniziative riguardanti la gestione, in particolare delle piccole e medie imprese, occorrerà giudicare la validità degli studi e delle analisi svolti nell'ambito del programma TEDIS al fine di valutare l'impatto della EDI sulla gestione delle imprese nonché le sue ripercussioni economiche e sociali.
 7. Per le iniziative di sensibilizzazione, condotte nell'ambito del programma TEDIS, in particolare delle piccole e medie imprese, si valuterà la loro incidenza sull'impiego della EDI nell'Europa occidentale.
-